

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 22.7.2004

ART. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e di settore, promuove e garantisce la programmazione, il controllo, la razionalizzazione e gli eventuali interventi di "risanamento" delle stazioni radio base per telefonia mobile, con la finalità di verificare il rispetto di tutte le condizioni tecniche di sicurezza, nel precipuo interesse di rendere sicuro il servizio per la collettività.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, il Comune adotta il presente Regolamento per assicurare un corretto insediamento territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

ART. 2 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la realizzazione delle opere necessarie all'installazione degli impianti per la telefonia mobile nel territorio comunale.

A tale scopo, si considerano impianti di rilevanza urbanistico-edilizia quelli comportanti la realizzazione di opere e/o manufatti (quali, a titolo di esempio, torri, tralicci, box, cabine, ecc.), qualunque sia la loro tipologia costruttiva e la durata della loro utilizzazione. Si considerano impianti privi di rilevanza urbanistica quelli non comportanti la realizzazione di opere e/o manufatti e purché di ridotte dimensioni (c.d. micro-antenne con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W).

Le presenti disposizioni prevalgono sulla normativa del P.R.G. e del Regolamento Edilizio con essa eventualmente incompatibili.

ART. 3 TITOLI ABILITATIVI

Ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 1 agosto 2003 n. 259, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 08.07.2003, la realizzazione degli impianti di rilevanza urbanistica di cui al presente Regolamento è soggetta al rilascio del permesso di costruire, previo parere favorevole della Commissione edilizia.

Ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs 1 agosto 2003 n. 259, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 08.07.2003, l'installazione degli impianti privi di rilevanza urbanistica (c.d. micro-antenne) con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, è soggetta a denuncia di inizio attività.

L'installazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa *vigente è soggetta a denuncia di inizio attività*.

ART. 4 LEGITTIMAZIONE

Il permesso di costruire di cui al presente Regolamento può essere rilasciato esclusivamente a soggetti concessionari dello Stato per la prestazione del servizio pubblico di comunicazione mediante telefonia mobile .

Esso si intende rilasciato esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di cui alla concessione governativa ed in favore del soggetto titolare della suddetta concessione ed è condizionata alla vigenza, effettività ed efficacia del suddetto titolo legittimante, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

In caso di variazioni della titolarità della concessione governativa e/o della proprietà o dell'uso, nonché in caso di disattivazione degli impianti di cui al presente Regolamento, l'interessato deve darne comunicazione al Comune entro venti giorni.

ART. 5 ISTANZA E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

Ai fini del rilascio del permesso di costruire di cui al presente regolamento, gli interessati devono presentare, oltre agli atti e ai documenti richiesti dalla normativa vigente di settore e di regolamento in materia urbanistico-edilizia, anche i seguenti atti e documenti:

- a) copia concessione governativa per l'esercizio del servizio pubblico di telefonia mobile;
- b) documentazione tecnica adeguata comprovante il valore massimo del campo elettromagnetico prodotto dall'impianto e l'interferenza con altri campi prodotti da impianti radianti di ogni genere già esistenti c/o contemporanei, previsti o noti;
- c) parere tecnico dell'ARPAV attestante la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;
- d) relazione tecnica contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali infrastrutture connesse; tale relazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a. descrizione dell'ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di siti sensibili, come definiti dal successivo art.7, in un'area compresa entro un raggio di almeno 300 mt. dal punto di installazione delle infrastrutture;
 - b. individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistico, architettoniche, storiche e archeologiche comprese nell'ambito interessato dall'intervento;
- e) planimetrie, sezioni significative e prospetti in scala adeguata relativi allo stato di fatto e di progetto dell'impianto proposto, compresa corografia di insieme in scala non inferiore a 1:5000; negli elaborati cartografici dovrà inoltre essere indicata la vegetazione esistente e/o quella di progetto, idonea a schermare l'impianto;
- f) documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa dei principali con visuale;

- g) atto unilaterale d'obbligo, registrato, contenente l'impegno del richiedente a: spostare e/o disattivare l'impianto e a smantellare i relativi supporti strutturali, ripristinando il sito a propria cura e spese e senza diritto ad indennità alcuna qualora lo spostamento si renda necessario ai fini della programmazione urbanistica del territorio o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico incompatibili con la presenza dello stesso, ovvero in ogni ipotesi di disattivazione o mancato utilizzo dell'impianto. In ipotesi di installazione in aree diverse da quelle di proprietà comunale, l'atto suddetto deve essere sottoscritto altresì dal proprietario dell'area;
- h) fideiussione bancaria e/o assicurativa a garanzia dell'impegno di cui alla precedente lettera g;
- i) eventuale schema di convenzione.

Per l'installazione di impianti con potenza in antenna inferiore o uguale a 20 W si applicano le procedure di cui alla normativa vigente di settore e di regolamento in materia urbanistico-edilizia.

Le istanze di permesso di costruire e le denunce di attività, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento di diniego.

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.

Il termine di cui al comma precedente inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Nel caso di diniego dell'istanza presentata, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, il settore Igiene Pubblica dell'ULSS e l'ARPAV.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza dell'Amministrazione Comunale e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza deve essere informato il Ministero.

Qualora sia necessario, per installare le suddette infrastrutture, realizzare delle opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico il proponente deve richiedere apposita autorizzazione nei modi e nei termini fissati dalla normativa vigente e dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.

ART. 6 OBBLIGHI SPECIFICI DEL GESTORE

I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile in rapporto alla situazione esistente, contestualmente alla richiesta di installazione di nuovi impianti devono:

- a) diminuire l'impatto visivo delle stazioni radio base anche ricorrendo a idonea recinzione e schermatura dei vani tecnici con essenze arboree, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici.
- b) prevedere - ove possibile, tecnicamente - sistemi a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per la telefonia mobile, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione;

- c) comunicare tempestivamente al Comune ed ARPAV ogni necessità di variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in particolare per quanto riguarda l'aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario nullaosta e autorizzazione preventiva e di fornire con continuità le informazioni necessarie all'aggiornamento degli impianti per telefonia cellulare e radiotelevisivi.

ART. 7 LOCALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI

Con apposita grafia nelle tavole allegate al presente Regolamento sono individuati i siti in cui possono essere realizzati gli impianti di rilevanza urbanistica di cui al presente Regolamento, previa convenzione o contratto di locazione nel caso in cui siano collocati su proprietà comunale.

E' fatto comunque obbligo agli interessati, ove possibile, di utilizzare per l'installazione dell'impianto opere e manufatti destinati alla medesima funzione che siano già esistenti.

L'installazione degli impianti suddetti in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti è consentita solo in via eccezionale, per comprovate esigenze di carattere tecnico, previo parere favorevole della Giunta Comunale.

L'installazione degli impianti di rilevanza urbanistica non è in ogni caso consentita:

- nelle parti di territorio con carattere storico, artistico e di pregio ambientale;
- all'interno dei coni di visuale significativi individuati nelle planimetrie di P.R.G.;
- sugli edifici di particolare valore storico e ambientale come individuati nelle tavole di P.R.G.;
- all'interno delle zone di rispetto dei siti sensibili come indicate nelle tavole allegate al presente regolamento (edifici scolastici, prescolastici e para-scolastici, e loro pertinenze, e strutture sanitarie/assistenziali pubbliche o private);

L'installazione degli impianti privi di rilevanza urbanistica non è in ogni caso consentita in prossimità dei "siti sensibili", come sopra individuati, e sugli edifici di particolare valore storico e ambientale come individuati nelle tavole di P.R.G.

ART. 8 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In ogni caso, gli impianti di cui al presente Regolamento devono essere realizzati secondo le tecnologie più avanzate, che consentono di minimizzare l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici e di ridurre l'impatto ambientale (quali, ad esempio, la realizzazione di opere interrate, ove possibile, e l'installazione di antenne di minore potenza, ecc.).

ART. 9 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento abroga tutte le norme comunali in materia sinora vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.